

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile**Autorità:** Cassazione civile sez. VI**Data:** 24/11/2017**n.** 28119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO	Adriana	-	Presidente	-
Dott. ARIENZO	Rosa	-	Consigliere	-
Dott. FERNANDES	Giulio	-	Consigliere	-
Dott. GHINOY	Paola	-	rel. Consigliere	-
Dott. MAROTTA	Caterina	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18239/2016 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA AVOLA;

- ricorrente -

contro

EUROCASA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO MARINELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1443/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, dichiarava illegittimo per difetto di giustificato motivo oggettivo il licenziamento intimato da Eurocasa Srl a T.G. in data 13/2/2009 e condannava la società alla riassunzione entro tre giorni ovvero al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. La Corte disattendeva la soluzione del Tribunale, secondo il quale il licenziamento avrebbe avuto natura ritorsiva, da ricollegarsi alle rivendicazioni della lavoratrice avanzate con la richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta in data 30/12/2008, ed inoltre sarebbe stato insussistente il giustificato motivo oggettivo che formalmente lo giustificava;

2. che T.G. ha proposto ricorso, con il quale denuncia come primo motivo la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c., art. 116 c.p.c. e lamenta che la Corte d'appello non abbia ritenuto sussistente il motivo ritorsivo come determinante il licenziamento. Ribadisce che i fatti accertati, da porre a corredo della propria prospettazione, erano la denuncia di vertenza proposta dalla ricorrente all'ufficio del lavoro, il demansionamento propositole, da qualificarsi come provocazione, l'omesso pagamento della retribuzione del mese di gennaio, unica lavoratrice a non averla percepita, l'obbligo di godere di un periodo di ferie, tutte presunzioni concordanti da valutarsi alla luce del fatto che nessuna contrazione dell'attività si era registrata, tanto che la società aveva dovuto far ricorso a personale esterno alla propria compagine. Come secondo motivo, deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e sostiene di aver fornito gli elementi fattuali a sostegno della natura ritorsiva del licenziamento;

3. che Eurocasa s.r.l. ha resistito con controricorso;

4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. che in relazione al licenziamento ritorsivo, la giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 23149 del 14/11/2016, Cass. n. 6575 del 5/04/2016, e precedenti ivi richiamati) ha affermato non essere sufficiente che il licenziamento sia ingiustificato, essendo piuttosto necessario che il motivo pretesamente illecito sia stato l'unico determinante, la cui prova è posta a carico del lavoratore, che allo scopo può valersi anche di presunzioni (v. Cass. n. 3986 del 27/02/2015, n. 24648 del 03/12/2015, n. 17087 del 08/08/2011);

2. che nel caso, in relazione ad entrambi i motivi e con riguardo alla critica della ricostruzione delle risultanze fattuali, occorre premettere che al presente giudizio si applica *ratione temporis* la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l'omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito;

3. che è però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell'apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti non decisivi nel senso voluto dalla lavoratrice, considerato che sono stati fatti rientrare nelle tensioni spesso presenti nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato, da sole non sufficienti a dimostrare la pretesa natura ritorsiva del licenziamento. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze;

3. che neppure risulta pertinente la critica alla sentenza gravata formulata sotto il profilo della violazione di legge, considerato che quello che qui si lamenta non è in effetti l'aver la Corte di merito adottato una nozione di licenziamento ritorsivo contraria a diritto, ma l'aver erroneamente valutato le risultanze fattuali, ed in particolare applicato il ragionamento presuntivo, in modo da escluderne la ricomprensione nella richiamata figura giuridica, e quindi ancora, sotto altro profilo, il giudizio di merito effettuato in relazione alle stesse che, in quanto correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità;

4. che pertanto il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, all'esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in Camera di consiglio;

5. che la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza;

6. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2017

Utente: univd0439 UNIV.DI BERGAMO - www.iusexplorer.it - 09.07.2018